

Ministero dello Sviluppo Economico
Divisione X “amministrazione straordinaria” della D.G.P.I.C. del
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero
dello
Sviluppo Economico

RELAZIONE PERIODICA AL 31/12/2022
EX ART. 40, COMMA 1 *bis*, D. Lgs. n. 270/1999
NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
RELATIVA A

OFFICINE FERROVIARIE VERONESI S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Tribunale di Verona – Sez. Fallimentare

Procedimento n. 1/2013 A.S.

Giudice Delegato Dott.ssa Cristiana Bottazzi
Commissario Straordinario Prof. Avv. Paolo Pettinelli

OFV in A.S. – Relazione Periodica al 31/12/2022 - *Ex art. 40, comma 1 bis, D.*

Lgs. n. 270/1999

Sommario

1. PREMESSA	3
2. LA GESTIONE COMMISSARIALE DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022	7
3. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA E SODDISFO DEI CREDITORI	11

1. PREMESSA

Con decreto del Ministero in data 27 gennaio 2022 il sottoscritto Prof. Avv. Paolo Pettinelli è subentrato nella gestione della Procedura all'Ing. Giovanni Bertoni, revocato d'ufficio ai sensi dell'art. 42 Decreto Legislativo 270/1999.

La presente relazione viene redatta per rispondere alle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 205 della Legge Fallimentare e viene corredata dai documenti indicati, da copia dell'estratto conto corrente bancario intestato alla Procedura alla data del 31 dicembre 2022.

Rinviando alle precedenti relazioni per le informazioni già note relative alle vicende storiche dalla data di subentro del sottoscritto, all'attività svolta, si rappresentano di seguito gli eventi, le circostanze e le attività del sottoscritto Commissario Straordinario con riguardo al periodo della presente relazione (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022), richiamando sinteticamente le principali attività dello scrivente Commissario.

2. LA GESTIONE COMMISSARIALE DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022

Nel mese di agosto 2022 è stata creata una sede legale di OFV ubicata a Verona in Piazza Cittadella n. 9; OFV, infatti, prima di tale data non risultava avere alcuna sede o presidio posto che presso l'indirizzo prima indicato nella visura vi era solo un magazzino non gestito e non nelle disponibilità della Società ma di proprietà della Pittini, acquirente del compendio venduto dalla Procedura (**Doc. n. 1 – Ricevuta di accettazione di comunicazione unica emessa dalla Camera di Commercio di Verona del 30 agosto 2022**).

Contestualmente è stato anche costituito ex novo il sito della Procedura e nel rispetto della trasparenza abbiamo pubblicato, oltre alla relazione semestrale, anche tutti i documenti alla stessa allegati.

Dopo numerosi solleciti inviati sia al precedente Commissario che alla società di consulenza che assisteva il commissario nella esecuzione della procedura, aventi ad oggetto la consegna della documentazione contabile ed amministrativa della Società, , sono stato contattato nel mese di settembre 2022 dal Dott. Girardello, consulente esterno che si occupava della gestione contabile, della società che affermava di essere in possesso di almeno una parte della contabilità .In data 7 novembre 2022 mi sono incontrato a Verona nella sede della Società con il predetto consulente che, dopo aver dichiarato che una parte della contabilità era dallo stesso detenuta nella propria abitazione, mi ha consegnato una valigia in cui era contenuti parte dei documenti amministrativi e contabili della Società, segnatamente dal 2017 al 2021 che sono in fase di analisi per avere conferme di alcuni aspetti contabili che devono essere oggetto di approfondimento

* * *

Con comunicazione del 21 dicembre 2021 l'avvocato giuslavorista incaricato dalla procedura dell'epoca chiedeva al precedente Commissario Straordinario Ing. Giovanni Bertoni, il pagamento dell'importo di € 647.641,70 a titolo di credito in prededuzione per l'attività giudiziale prestata a favore della Procedura nei contenziosi pendenti prima avanti al Tribunale di Verona e poi avanti alla Corte di Appello di Venezia oltre all'acconto pari ad € 130.000,00 già incassato.

Tale importo sarebbe maturato per l'attività svolta dall'Avvocato giuslavorista per l'assistenza giudiziale svolta a favore della Procedura nelle 17 cause promosse dai lavoratori dipendenti e dagli eredi oggi pendenti avanti alla Corte di Appello di Venezia oltre che avanti al Tribunale di Verona aventi quali *petitum* la richiesta risarcitoria per danni derivanti dall'inquinamento da amianto. In tali controversie OFV sarebbe stata chiamata in causa da Riva Acciaio S.p.A. precedente

proprietaria del sito asseritamente contaminato, nel quale sarebbe successivamente subentrata OFV.

Il sottoscritto, con due distinte comunicazioni inviate al legale in data 26 agosto 2022 ed in data 18 ottobre 2022, ha contestato integralmente tale richiesta sia in merito alla quantificazione dei compensi delle parcelle che in merito al titolo delle stesse, proponendo un importo forfettario a chiusura (**Docc. nn. 3 e 4**).

Preliminarmente veniva contestato che dalla documentazione e dagli atti della Procedura non era stato possibile rinvenire né i preventivi per l'attività svolta né un contratto di conferimento degli incarichi per la attività giudiziaria da parte del Commissario Straordinario oggi revocato, tanto meno, l'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza; veniva poi rilevato che i compensi oggetto della richiesta erano alquanto superiori ai valori medi considerati sulla base del citato D.M.

L'importo complessivo quantificato dalla Procedura in forza dei parametri corretti ai sensi della citata legge ammonta ad € 136.498,86. Si tratta, quindi di una somma che non coincide con quella richiesta dal legale pari ad € 647.641,70, a cui deve aggiungersi la somma di € 130.000,00 già incassata dall'avvocato giuslavorista a titolo di acconto.

Con comunicazione del 21.12.22 l'avvocato ha respinto le contestazioni sollevate nei suoi confronti dalla Procedura ed ha rinunciato al mandato professionale conferitogli dal precedente commissario, a causa del mancato pagamento di quanto richiesto, con la conseguenza che il sottoscritto si è attivato al fine di rinvenire un ulteriore legale per poter presenziare alle cause pendenti avanti alla Corte di Appello di Venezia fissate per il 2 febbraio 2023 (**Doc. n. 4 –**

comunicazione). La costituzione con un nuovo legale è stata effettuata al solo fine di non subire la soccombenza nel processo che rilevarebbe allo stato esclusivamente con riferimento alle spese di lite che maturerebbero in prededuzione, visto che per quanto riguarda il petitum della causa questo rientrerebbe nella massa dei creditori benchè in privilegio senza avere possibilità di trovare capienza.

In altri termini, la costituzione è avvenuta solo per cercare di evitare la soccombenza delle spese di lite, visto che allo stato attuale la eventuale condanna non troverebbe soddisfazione vista la incapienza dell'attivo della Procedura.

Successivamente il legale ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona una richiesta per l'opinamento delle parcelle. Nel termine concesso dal Consiglio dell'Ordine, il sottoscritto procedeva a rappresentare le ragioni giuridiche in forza delle quali la Procedura aveva ritenuto di non poter procedere al pagamento dell'importo richiesto nella misura quantificata dal legale.

Segnatamente si evidenziava al Consiglio che dalla documentazione e dagli atti della Procedura non è stato possibile rinvenire né i preventivi per l'attività svolta dallo Studio Menichetti né un contratto di conferimento degli incarichi da parte del Commissario Straordinario oggi revocato, né, tanto meno, l'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza.

Con la palese conseguenza che il legale ha svolto il proprio incarico professionale senza depositare un preventivo né avere un contratto di conferimento di incarico da parte del Commissario.

Inoltre, veniva censurato il fatto che l'avvocato giuslavorista ha redatto le sue parcelle secondo le tariffe professionali previste dal Decreto Ministeriali 55/2014,

ignorando completamente la fondamentale circostanza che OFV è una società in amministrazione straordinaria.

Tale condotta risulta essere in palese contrasto con le linee guida dettate dal Mise proprio finalizzate a garantire che tutte le attività svolte a favore della Procedura dai professionisti incaricati siano poste in essere in forza di incarichi che possano comunque garantire il miglior risultato con un importante contenimento dei costi, e ciò nel rispetto dei creditori della Procedura.

Le linee guida risultano vincolanti per i legali delle procedure.

Proprio con riferimento al quantum delle parcelle richieste dall'avvocato Damoli per l'attività svolta, si allegano i preavvisi redatti sulla base delle tariffe ministeriali (Doc. n. 5).

L'importo complessivo in forza dei parametri corretti ammonta ad € 136.498,86.

Inoltre, si procedeva a censurare anche degli *errores in procedendo* sulla applicazione di voci non dovute e quindi erroneamente inserite.

Posto che si rappresentava la necessità urgente, attesa la intervenuta rinuncia al mandato da parte del legale precedentemente incaricato, di nominare un nuovo avvocato giuslavorista che potesse rappresentare la Procedura nelle cause ancora pendenti, mi sono attivato immediatamente per rinvenire un nuovo difensore ed ho pertanto richiesto tre preventivi a tre distinti studi legali per l'assunzione della difesa, all'esito dei quali ho optato per lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo e associati, inviando la richiesta per la relativa autorizzazione al Comitato di Sorveglianza che in data 1° febbraio 2023 esprimeva parere favorevole (Doc. n. 6 – Parere CdS).

Veniva pertanto conferito il mandato all'avvocato Andrea Bortoluzzi, socio dello studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, responsabile per la sede del Veneto, che allegava un preventivo redatto nel rispetto del disposto di cui all'articolo 39,

comma 5 del decreto ministeriale del 28 luglio 2016 (**Doc. n. 7 – Preventivi Studio Toffoletto -De Luca Tamajo**).

In data 18 ottobre 2022 ho provveduto ad inviare la comunicazione di recesso dal Contratto di consulenza del 18 aprile 2014 della Procedura con la società che assisteva il precedente commissario, anche in questo per i costi ritenuti eccessivi.

In data 06 dicembre 2022 ho ricevuto una richiesta di pagamento € 74.816,00 da parte della citata società di consulenza e dallo Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (**Doc. n. 8 – comunicazione**).

Secondo i citati professionisti tale importo sarebbe maturato per l'attività svolta per l'assistenza stragiudiziale a favore della Società in Procedura nel periodo ricompreso tra il 1° giugno 2019 ed il 31 marzo 2021.

Anche tale richiesta di pagamento veniva censurata dal sottoscritto sia perché inerente ad attività di fatto di competenza del Commissario Straordinario; sia perché il periodo di riferimento non era caratterizzato da alcun evento significativo in termini di passivo o di attivo; sia perché si tratta di un'attività che non sembrava essere giustificata da alcun ordine o incarico o preventivo da parte della Procedura. E ciò tanto più ove si consideri che la medesima società per l'attività di assistenza di natura legale e fiscale ha già ricevuto il pagamento dell'importo di € 657.492,00.

Senza poi sottacere che il contratto di consulenza datato 18 aprile 2014, veniva cassato dal Comitato di Sorveglianza proprio sulla attività di *"assistenza continuativa in ogni altro adempimento connesso a quelli sopra richiamato o richiesto dal decreto con riferimento alla procedura di amministrazione di*

questione".

Alla data del 31 dicembre non perveniva alcuna risposta da parte della citata società di consulenza.

Alla data del 31 dicembre 2022 la Procedura dispone di un attivo pari ad € 1.408.950,29 come risulta dalla copia dell'estratto conto allegato (Doc. n. 9 -).

Nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 il Commissario Straordinario ha posto in essere i seguenti pagamenti:

1) SE.VEN INFORMATICA S.R.L.	€ 989,22
(Creazione sito web Procedura)	
2) Dott. Stefano Tonelato	€ 97,00
(Attività svolta per variazione sede sociale)	
3) INFOCERT.IT S.P.A.	€ 515,96
(Canone annuale rinnovo legal mail)	
per un importo complessivo di	€ 1.602,18
(Doc. n. 10 – Estratto conto 1° luglio 2022 – 31.12.2022)	

3. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA E SODDISFO DEI CREDITORI

Per quanto riguarda le prospettive ed i tempi di soddisfazione dei creditori, ci si riporta a quanto già illustrato nella relazione precedente, ossia che non verranno liquidati i creditori chirografari che ammontano complessivamente ad euro 50.270.621,28, nè i privilegiati pari ad euro 24.945.357,06, ma solo parte dei crediti in prededuzione, peraltro secondo il privilegio.

Il Commissario all'esito dell'invio della presente relazione al Ministero chiederà al Comitato di Sorveglianza ed al Ministero medesimo di poter procedere con un

piano di riparto parziale per il pagamento dei crediti prededucibili nei limiti dell'importo di € 400.000,00.

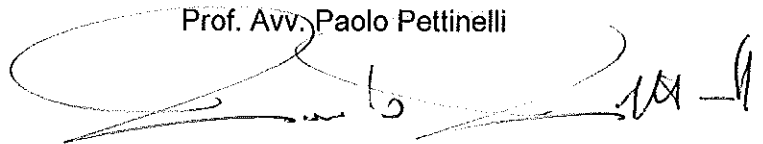
L'attuale pendenza delle richieste avanzate dai precedenti legali e dalla società di consulenza impedisce allo stato di poter procedere con il riparto definitivo, posto che rimane incerto l'esito delle contestazioni mosse dallo scrivente che potrebbero anche sfociare in contenziosi.

Le condotte poste in essere dal precedente Commissario, unitamente alle verifiche in merito al conferimento degli incarichi professionali, sia nell'an che nel quantum, dovranno essere oggetto di valutazione colchè il sottoscritto ha chiesto al Ministero di essere autorizzato a richiedere un parere legale al fine di verificare la sussistenza dei presupposti, la fondatezza, e l'alea per l'eventuale esercizio della suddetta azione di responsabilità.

Venezia - Verona, 15 febbraio 2023

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Paolo Pettinelli

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Prof. Avv. Paolo Pettinelli, is written over the printed name. To the right of the main signature, there is a smaller, more distinct signature or set of initials.